

Capotosti: Quella sentenza della Consulta è già legge

Intervista a Piero Alberto Capotosti

Presidente Piero Alberto Capotosti, ritiene che la sentenza della Consulta che consente prevede la sospensione delle udienze in caso di nuove contestazioni del pm abbia bisogno di un decreto attuativo "ad hoc"?

«A me sembra che si debba dare un risposta affermativa, nel senso che questa sentenza della Corte è, come si dice, "autoapplicativa". Cioè produce i suoi effetti senza bisogno della interpretazione del legislatore, che potrebbe intervenire soltanto se volesse allargare la portata, o i termini, della sentenza stessa».

Quindi la sentenza è già applicabile anche in altri processi?

«Certo: si tratta di una sentenza che di per se stessa, nel suo dispositivo, si applica immediatamente a tutte quelle ipotesi nelle quali si sia verificata, durante il dibattimento, la contestazione di fatti nuovi o diversi o, come nel caso di specie, di un reato concorrente che precluda la possibilità all'imputato di avvalersi del cosiddetto giudizio abbreviato».

Vuole ricordare cos'è il giudizio abbreviato?

«E' uno dei riti alternativi previsto dal codice di procedura penale che, qualora venga accolto dal giudice, elimina la fase dibattimentale, in caso di condanna, comporta la riduzione di un terzo della pena».

Da quando è in vigore questa indicazione contenuta nella sentenza?

«Dal 18 dicembre scorso, cioè dal giorno del deposito della sentenza in cancelleria, tutti i giudici sono obbligati ad attuare quelle norme, cioè gli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, secondo la nuova interpretazione che ne ha fornito la Corte Costituzionale, che appunto introduce questa nuova possibilità».

Lei ha parlato di sentenza "autoapplicativa"; quali sono le caratteristiche di queste pronunce?

«In linea di principio le sentenze che dichiarano una norma illegittima comportano che da quel momento la norma non può più essere applicata. Non solo: in questa, come in altre sentenze che vengono definite "additive", è come se venisse aggiunta una parte mancante nel testo originario».

Può spiegare?

«Quando la Corte dice che la norma è illegittima "nella parte in cui non prevede", in realtà sta ad indicare che il testo originario non prendeva neanche in considerazione questa previsione, che nasce solo a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte. Quindi è come se la Corte stessa modificasse la norma aggiungendovi quella parte la cui mancanza era appunto all'origine del vizio di costituzionalità. In questo senso, sentenza "autoapplicativa" significa che si applica direttamente da parte dei giudici, senza bisogno che intervenga il legislatore».

Se era chiaro che la sentenza era immediatamente applicabile perché si è pensato ad un decreto legge?

«Io ritengo che questa valutazione di applicabilità si poteva già effettuare subito dopo il deposito della sentenza di cui stiamo parlando. Forse, con il decreto legge, il Governo aveva in mente di dare una disciplina più completa rispetto a quella disposta direttamente dalla sentenza. Però l'introduzione di una disciplina più completa che certamente traeva spunto dalla sentenza stessa ma che non era necessitata da essa, probabilmente non presentava quei requisiti di straordinaria necessità che legittimano il ricorso al decreto legge. Sotto questo profilo, forse, poteva emergere qualche perplessità di ordine costituzionalistico».